

STATUTO

"SOCIETA' CATTOLICA SAN GIUSEPPE VALLEGGIA-APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata **"SOCIETA' CATTOLICA SAN GIUSEPPE VALLEGGIA - APS"** di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha forma giuridica di Associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017. A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione sorge per volontà dei cittadini che, condividono una visione cristiana della vita, con lo scopo di provvedere con ogni mezzo all'affermazione ed alla difesa dei principi della fede senza cui non è possibile un vero progresso civile.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce ad un' Associazione di Promozione Sociale – condividendo e accettando gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di *governance*, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000, e con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ha trovato rinnovata espressione nelle Reti associative di cui all'art. 41 del decreto sopra citato.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni è ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.
- 1.6. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Quiliano (SV), frazione Valleggia.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione è nata per volontà dei cittadini che si ispirano ai valori Cristiani, non ha fini di lucro ed è autonoma e apolitica, operando per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione di azione sociale sui problemi della realtà locale.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche. In particolare della musica e del teatro rivolgendosi a tutte le fasce di età.
- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità.
- 3.5. L'Associazione si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia e la Diocesi, collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori.

Alla formazione extrascolastica della persona di catechesi utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente.

- 3.6 L'Associazione si impegna a curare la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della Cultura Cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà mediante la presenza alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra.
- 3.7 L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nel successivo articolo 4, relativo allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117, di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117, e di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117.

Art. 4 – ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2 In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017.
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.
- 4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.
- 4.5 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 4.6 L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- a. Somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. Organizzare attività formative e motorio - sportive;
 - c. Effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - d. Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

Art. 5 – VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa dell'aps a cui l'Associazione è affiliata.

- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti gli uomini e le donne di ogni nazionalità, che accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto dell'aps a cui l'Associazione è affiliata e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona, ispirandosi ai valori Cristiani e agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.
- 6.2. Possono assumere la qualità di socio, comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, sempre che tale facoltà sia contemplata nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.
- 6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 I soci hanno il diritto:
- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso l'aps a cui l'Associazione è affiliata purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
 - di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
 - di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
 - di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- 7.2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti dell'aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, tenendo all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
 - al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale;
 - a considerarsi tra loro come fratelli ed essere sempre solidali nel bene;
 - a cercare di prestarsi a vicenda consiglio ed aiuto morale e materiale.
- E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- 7.4. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate all'aps a cui l'Associazione è affiliata purché in possesso di regolare tessera.

Art. 8 - AMMISSIONE DEL SOCIO

- 7.1.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica, religiosa e di utilità sociale.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale dell'aps a cui l'Associazione è affiliata, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno.
- 8.4. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata, in considerazione delle finalità e della tipologia di Associazione. L'esito negativo della determinazione è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 30 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.
Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti dell'aps a cui l'Associazione è affiliata, sul socio minorenne.

Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso (con efficacia dal trentesimo giorno successivo a tale comunicazione salvo il Consiglio Direttivo non accordi un tempo minore), per scioglimento dell'Associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa dell'aps a cui l'Associazione è affiliata a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi ad essa collegati.
- 9.4. La misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, e se ritenuto opportuno dallo stesso, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6. Prima dell'esclusione definitiva il socio potrà presentare un'istanza al Consiglio Direttivo per far valere le proprie ragioni entro trenta giorni (con data di comunicazione certa) dalla delibera e il Consiglio avrà altri trenta giorni per riesaminare le controdeduzioni e decidere in merito. Nel caso in cui non pervenga nessuna istanza, si procederà all'espulsione come deliberato.
- 9.7. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. Inoltre l'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali e morali al suo patrimonio o alla sua reputazione.
- 9.8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 6.2 possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'aps a cui l'Associazione è affiliata e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto e un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito. E' invitato permanente il Parroco della comunità di Valleggia o un assistente ecclesiastico dallo stesso nominato, senza diritto di voto se non socio.

Se previsto dallo Statuto dell'aps a cui l'Associazione è affiliata e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se l'Associazione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare sino a cinque associati. Si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art. 2372 codice civile.

11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:

- a. l'elezione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;
- b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
- d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione;
- f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- k. Insignire del titolo di "socio onorario" il socio che si è contraddistinto per particolari meriti o azioni.

11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto dell'aps a cui l'Associazione è affiliata.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- Il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;

La convocazione dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) deve:

- a) avere luogo almeno quindici giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede sociale con l'indicazione di: data e luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori. Il Consiglio direttivo avrà facoltà di individuare altre forme di pubblicità idonee.

- 11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.
- 11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i *quorum* per l'eventuale approvazione.
- 11.8. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- 11.9. In occasione delle elezioni, verrà nominata dal Consiglio Direttivo uscente una commissione elettorale composta da tre soci, i quali si occuperanno di trovare i candidati da eleggere, interpellando per primi i consiglieri uscenti. La lista dei candidati dovrà essere superiore di almeno un terzo rispetto ai consiglieri da eleggere. I tre componenti della commissione non potranno essere inseriti in lista come candidati.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composto da un minimo di 6 sino a un massimo di 15 componenti.
- 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.
- 12.3. Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla elezione e sarà convocato e presieduto dal consigliere neo-eletto più anziano anagraficamente.
- 12.4. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita in quattro anni con la possibilità per i consiglieri uscenti di essere rieletti.
- 12.5. Il Consiglio Direttivo è composto:
- a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
 - b. senza diritto di voto, se non già eletto dall'Assemblea, dal Parroco della Parrocchia della frazione di Valleggia (Quiliano) o un assistente ecclesiastico da lui indicato.

Una volta eletto il Consiglio Direttivo, nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente e salvo indicazioni differenti dei regolamenti, due vice-Presidenti indicando chi svolgerà la funzione di vicario, il tesoriere. Il segretario sarà nominato su indicazione del Presidente neo eletto. La carica di segretario può essere anche esterna al Consiglio Direttivo ma sempre all'interno dei soci.

Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, conformi alle disposizioni che siano definite in base allo Statuto ed ai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

In presenza di soci aps, questi possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di soci associativi diversi dalle aps, questi possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli amministratori espressione dei soci aps.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti;

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
 - d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
 - e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale dell'aps a cui l'Associazione è affiliata.
- 12.6. Le riunioni della Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità il voto del presidente ha una valenza doppia.
- 12.7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.
- 12.8. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

- 12.9 Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.10 Non possono essere candidati le persone indicate come gestori incaricati della somministrazione di alimenti e bevande
- 12.11 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e le modalità di convocazione. Durante l'espressione di voto potranno essere espresse fino ad un massimo di 5 preferenze e non saranno ammesse deleghe.
- 12.12 I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.
- 12.13 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Consiglio Direttivo di riunirsi entro quindici giorni per decidere sul subentro del primo dei consiglieri non eletti scaturiti dalle ultime elezioni. A parità di voto subentrerà il socio più anziano, come età anagrafica. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 12.14 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:
- siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- 12.15 I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 – PRESIDENTE

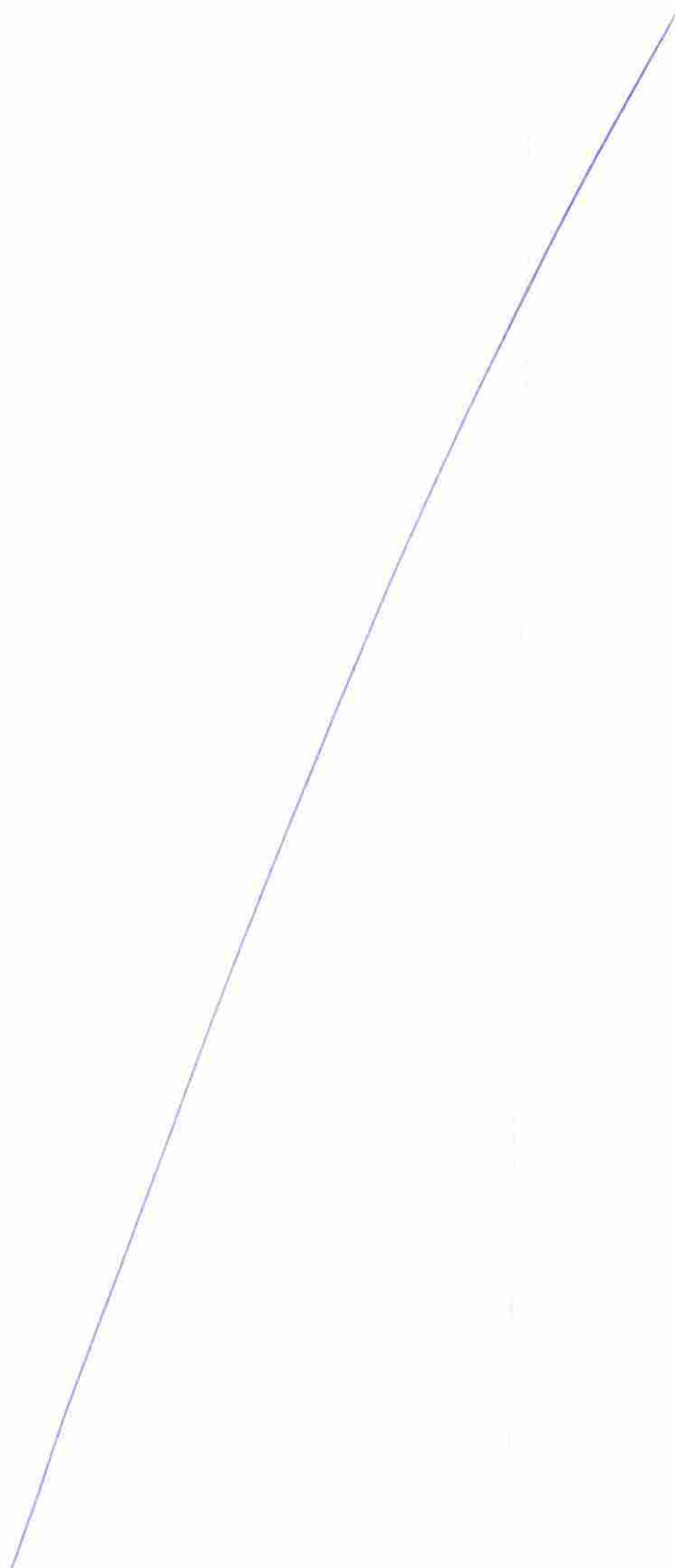
- 13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.
- Il Presidente:
- sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
 - ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18;
 - delega stabilmente o di volta in volta proprie competenze ai Vicepresidenti o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.
- 13.4 Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - sia indicato il nome del nuovo candidato Presidente;
- I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.
- 13.5 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:
- firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
 - cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
 - predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
- 13.6 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 14.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, Il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- 1. il libro dei soci;
 - 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 - 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.



I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

- 15.9 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 – SCIoglimento

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, con prelazione alla Parrocchia di Valleggia o nell'impossibilità ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti dell'aps a cui l'Associazione è affiliata da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

Quiliano, 29 maggio 2022



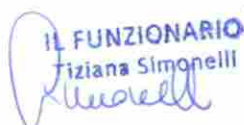
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA

Registrato il 23/06/2022 n° 1002

Serie 3 col pagamento di Euro esente

Il funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO
Fiziana Simonelli


3 1002 23/06/2022

0,00 TLQ22L001002000DD
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLQ